

BILANCIOPIÙ

Relazione sulla gestione e bilanci delle imprese minori

di **Federico Diomeda**

Focus del 18 settembre 2018

A giugno di quest'anno il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e Confindustria hanno pubblicato il documento congiunto "Relazione sulla gestione" che illustra l'importanza di tale obbligo civilistico (art. 2428 CC) nell'ambito del reporting finanziario.

SOMMARIO: 1. Premesse - 2. Il documento congiunto CNDEC e Confindustria in breve - 3. La Relazione sulla gestione nel codice civile italiano - 4. La relazione sulla gestione e la continuità aziendale - 5. La Relazione sulla gestione e le imprese minori

[articolo 2428 c.c.](#)

1. Premesse

Nel capitolo di presentazione del documento congiunto del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e di Confindustria si legge che: *“Il contributo - che rappresenta il terzo elaborato prodotto congiuntamente dalle due organizzazioni - aspira, in linea con il passato, a supportare professionisti e imprese nell’adempimento dei propri compiti giuscontabili, fornendo soluzioni pratiche ed esemplificative inerenti le principali tematiche esaminate. A questo fine, abbiamo ritenuto utile predisporre anche un foglio di calcolo che faciliti l’elaborazione degli indicatori finanziari di cui si fa riferimento nel testo.”*

Nel primo capitolo introduttivo dell’argomento è contenuta la rilevante informazione circa i **soggetti** che sono obbligati od esonerati alla redazione della Relazione sulla gestione.

“La predisposizione della Relazione è obbligatoria per la generalità delle società di capitali, con esclusione delle società di minori dimensioni che redigono il bilancio in forma abbreviata ([art. 2435-bis](#), comma 7, c.c.), e delle micro-imprese ([art. 2435-ter](#), comma 2, c.c.). Tali soggetti sono esonerati dalla predisposizione del documento in esame a condizione che forniscano apposite informazioni in Nota integrativa, ovvero, nel caso delle micro-imprese, in calce allo stato patrimoniale”

Scopo del presente contributo è rilevare la **asimmetria informativa** (per non dire il paradosso informativo) derivante dalla esclusione dall’obbligo di redazione della Relazione sulla gestione di un numero significativo di società di capitale operanti in Italia e cercare di capire se tale asimmetria sia o no foriera di **rischi** sia per gli utilizzatori dei bilanci delle imprese minori sia per le imprese minori stesse che possono essere meno spinte alla gestione in autodiagnosi degli elementi aziendali il cui reporting è descritto nell’[articolo 2428](#) c.c. e di cui tratta diffusamente e puntualmente il documento del CNDCEC e di Confindustria.

Sebbene tale rischio non sia stato ancora misurato, è opinione dello scrivente che l’assenza dell’obbligo di reportistica nella forma della Relazione sulla gestione su aree aziendali ad alto rischio sia potenziale causa di ulteriore **debolezza delle imprese minori** il cui numero rimane pur sempre elevato nel panorama delle imprese italiane.

2. Il documento congiunto CNDEC e Confindustria in breve

Per comprendere il tema in commento mi pare utile riportare di seguito l’**indice del documento congiunto** da cui si rilevano i sottotemi trattati come conseguenza della esposizione del contenuto dell’[articolo 2428](#) CC relativo alla Relazione sulla gestione che viene proposto nel paragrafo immediatamente successivo.

“Presentazione

1. Introduzione e definizione dei soggetti tenuti alla redazione della Relazione sulla gestione

2. Approccio metodologico

3. Parte generale

3.1 Parte introduttiva

3.2 Indicatori finanziari

3.3 Indicatori non finanziari

4 Rischi ed incertezze

4.1 Descrizione dei principali rischi e incertezze

4.2 Rischi finanziari

5 Informazioni specifiche

5.1 Informazioni attinenti all’ambiente e al personale

5.2 Attività di ricerca e sviluppo

5.3 Rapporti con le imprese del gruppo

5.4 Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute dalla società

6 Prevedibile evoluzione della gestione

7 Disclosure non finanziaria

Appendice normativa

Allegato I – Gli indicatori finanziari

Allegato II – I Key Performance Indicator per gli indicatori non finanziari

Allegato III – Informazioni attinenti all'ambiente e al personale

Schema orientativo di Relazione sulla gestione (d'esercizio)"

Il documento si snoda in 50 pagine quasi equamente divise fra testo illustrativo e appendice con allegati.

L'allegato 1) relativo agli **indicatori finanziari** propone:

- la riclassificazione del conto economico ai fini della applicazione di indici quali: indici di redditività, indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni, indici della struttura dei finanziamenti.
- La riclassificazione dello stato patrimoniale al fine della rilevazione della posizione finanziaria netta e l'applicazione degli indici di solvibilità.

L'allegato 2) relativo agli **indicatori non finanziari** propone uno schema di rilevazione qualitativa che copre le seguenti aree:

- Posizionamento nel mercato
- Soddisfazione della clientela
- Efficienza dei fattori
- Efficienza dei processi
- Grado di innovazione

Come è facile notare tutti gli indicatori di business proposti sono rilevanti indipendentemente dalla dimensione dell'impresa; cambia soltanto la loro importanza relativa e la facilità o la difficoltà nella loro costante rilevazione e manutenzione da parte del management.

3. La Relazione sulla gestione nel codice civile italiano

L'[articolo 2428](#) del Codice Civile così recita:

“Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'**analisi fedele, equilibrata ed esauriente** della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei **principali rischi e incertezze** cui la società è esposta.

L'analisi di cui al primo comma è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli **indicatori di risultato finanziari** e, se del caso, quelli **non finanziari** pertinenti all'attività specifica della società, comprese le **informazioni attinenti all'ambiente e al personale**. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.

Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

- 1) le attività di ricerca e di sviluppo;
- 2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
- 3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
- 4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;
- 5) (numero abrogato dall'[art. 6](#), comma 11 decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 139) (1);
- 6) l'evoluzione prevedibile della gestione;
- 6-bis) in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:
 - a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di

copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;

b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.

(Comma abrogato dall'[art. 2](#), comma 1 decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 195)

Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società.

(1) In relazione all'abrogazione vedasi l'[art. 12](#), comma 1 del decreto legislativo n. 139 del 2015."

I primi due commi dell'[articolo 2428](#) CC determinano "cosa e come" deve risultare dalla Relazione sulla gestione ed i commi successivi illustrano ciò che in ogni caso gli amministratori devono riferire a corredo delle precedenti "istruzioni operative".

Ciò che emerge immediatamente dalla lettura del testo dell'articolo è lo **sforzo di comunicazione** richiesto alla società ed ai suoi organi amministrativi affinché il bilancio e la nota integrativa siano completati da un quadro descrittivo evidentemente ritenuto necessario dal legislatore agli **utilizzatori del bilancio** in funzione delle **decisioni di investimento finanziario o di business** che intendono prendere ovvero, se utilizzatori come soci, in funzione delle **decisioni di investimento in capitale e di governance**.

Le parole chiave di questo sforzo comunicativo sono:

- un'**analisi fedele, equilibrata ed esauriente** della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione

- nel suo complesso e nei **vari settori in cui essa ha operato**, anche attraverso imprese controllate,

- con particolare riguardo ai **costi**, ai **ricavi** e agli **investimenti**,

- nonché una descrizione dei **principali rischi e incertezze** cui la società è esposta,

- un'analisi **coerente** con l'entità e la complessità degli affari della società

- che contiene gli **indicatori di risultato** finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale.

Il documento congiunto si preoccupa di dare specifiche indicazioni al redattore della Relazione sulla gestione affinché lo sforzo comunicativo, come richiesto dal legislatore, abbia effettivo successo.

Appare subito importante notare la distinzione concettuale fra la parte della Relazione in cui gli amministratori illustrano l'andamento del business nelle sue varie articolazioni di settore e di gruppo (ove presente) e la parte della relazione in cui gli stessi amministratori devono riferire sui rischi e le incertezze cui la società è "esposta" utilizzando anche gli indicatori di risultato finanziari e non finanziari "se del caso".

A mio avviso tale distinzione si sostanzia ed assume rilevanza nel fatto che la prima parte è **meramente descrittiva** e a suo modo neutra, mentre la seconda comporta il bisogno da parte degli amministratori di esercitarsi in **valutazioni di elementi aziendali non solo numerici** che, di fatto, possono esporre la società a contro valutazioni da parte dell'utilizzatore del bilancio a seconda della percezione che egli possa trarre proprio dalla descrizione dei rischi e delle incertezze cui la società è esposta.

La redazione della relazione sulla gestione è quindi un esercizio di sapiente equilibrio fra informativa "fedele, equilibrata ed esauriente" nonché "coerente" e descrizione dei rischi e delle incertezze di business, esercizio che riesce solo se il bilancio di esercizio è redatto secondo corretti principi contabili e nel rispetto del principio della continuità aziendale.

4. La relazione sulla gestione e la continuità aziendale

Introduco il concetto di **continuità aziendale** proprio perché a mio avviso se esso è stato pienamente rispettato quale postulato di redazione del bilancio ([art. 2423 bis](#) CC), sia la richiesta coerenza nella redazione della Relazione sulla gestione sia la descrizione di rischi ed incertezze non dovrebbero costituire elemento di preoccupazione per gli amministratori. In tale ottica l'illustrazione degli indicatori sia finanziari sia non finanziari diviene lo strumento necessario a consolidare il rispetto del principio di continuità aziendale riconducendo i rischi e le incertezze nel quadro del fisiologico rischio di impresa.

Ecco allora che la Relazione sulla gestione diviene un possibile "problema" in tutti i casi in cui la continuità aziendale non è ben monitorata e rilevata, ovvero nei casi in cui gli amministratori hanno piena consapevolezza dell'alto rischio di perdita della continuità aziendale e si trovino a dover gestire una

comunicazione finanziaria potenzialmente carente o fuorviante. È logico aspettarsi in tali casi relazioni sulla gestione poco “fedeli e coerenti”.

Ritengo quindi utile riferirmi alla proposta di riforma della legge fallimentare (cosiddetta Riforma Rordorf attualmente ferma in parlamento pur in presenza di un testo già terminato nella precedente legislatura) in cui la continuità aziendale è divenuto elemento centrale della **prevenzione della crisi di impresa**; elemento così centrale da aver spinto il legislatore a modifiche del codice civile (nuovo [art. 2086](#) CC) tali da introdurre **obblighi di predisposizione degli strumenti organizzativi** che l'impresa (qualsiasi impresa – si badi bene) deve adottare per garantire la permanenza della continuità o il suo recupero in caso di carenza.

Il nuovo secondo comma dell'[articolo 2086](#) CC è così proposto: “L'imprenditore che operi in forma individuale, societaria o in qualunque altra veste, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.

Se tale è quindi lo scenario societario ed aziendalistico che il legislatore intende perseguire per garantire un sistema economico fatto di **imprese consapevoli e sane** (ovvero consapevoli e risanabili tempestivamente), la Relazione sulla gestione è un potente strumento di rilevazione dei comportamenti aziendali perché obbliga gli amministratori a limitare gli arbitraggi sulle valutazioni e sulla identificazione e quantificazione dei rischi dovendone riferire apertamente e motivatamente agli utilizzatori dei bilanci.

In altri termini: dover **riferire apertamente su rischi e incertezze** in un quadro di bilancio caratterizzato dalla continuità aziendale è particolarmente responsabilizzante.

5. La Relazione sulla gestione e le imprese minori

La conclusione poco sopra raggiunta porta istintivamente a domandarsi se l'esonero dalla Relazione sulla gestione (sostituita con grandi limitazioni da scarsa informativa aggiuntiva nella nota integrativa o in calce al bilancio) per le imprese minori sia coerente con l'intento del legislatore di **responsabilizzare la società di fronte ai terzi** (cosa che come già detto è sicuramente richiesta nella riforma della Legge Fallimentare che introduce le procedure di allerta e la rilevazione tempestiva della crisi).

Le imprese minori hanno volume di affari pari ad Euro 8,8 ml ed attivo pari a 4.4 ml. Sono sì volumi ridotti ma non del tutto irrilevanti. Inoltre pur nella limitatezza dei ricavi e dell'attivo, il passivo potenzialmente accumulabile può ben superare il limite di 4.4 ml. Non sono rari casi di imprese che hanno accumulato debiti fiscali e previdenziali di importi significativamente rilevanti e spesso ben più alti dei ricavi. Le minori dimensioni quindi non garantiscono rischi proporzionalmente minori.

E poiché a tutte le imprese (siano esse individuali o societarie, di capitali o no) a breve si applicherà il nuovo [articolo 2086](#) c.c., la discrasia fra la **generalizzazione degli obblighi** di approntamento della adeguata struttura organizzativa atta a prevenire la perdita della continuità aziendale ovvero a garantirne il recupero e l'**esistenza di esonero** nella comunicazione ai terzi di rischi ed incertezze di business costituisce a mio avviso una **incoerenza di sistema** potenzialmente dannosa.

Ricordando infatti la tipologia di indicatori finanziari e non finanziari sopra illustrati (e che sono oggetto di approfondimento nel documento congiunto) non si può non rilevare che gli **indici quantitativi** sono facilmente desumibili dalla contabilità aziendale cui le imprese minori sono comunque obbligate e gli **indici qualitativi** sono sempre rilevabili perché bagaglio corrente di ogni impresa che non può non conoscere sia i propri elementi strutturali sia il mercato in cui opera. La reportistica di dati noti e facilmente desumibili dalla attività aziendale non può quindi costituire un eccesso di onere amministrativo tale da giustificare l'esonero. Qualora se ne facesse una questione di minor interesse di sistema (magari considerando limitato il numero degli utilizzatori dei bilanci delle imprese minori ovvero in grado di procurarsi i dati alternativamente), personalmente riterrei la motivazione molto debole sia perché non ne esiste prova empirica sia perché in ogni caso il sistema economico deve comportarsi “da grande” e non “da piccolo” in funzione del

conclamato bisogno di crescita dimensionale delle imprese italiane.

Si pone invece il problema della adeguatezza della organizzazione delle imprese minori in cui se da un lato le informazioni di natura aziendalistica e di business nascono in ambienti più semplici e sono per loro natura meno complesse, dall'altro la loro struttura tende spesso a privilegiare più gli aspetti produttivi e commerciali rispetto a quelli amministrativi.

E quindi, proprio in tale ottica e proprio perché le imprese minori hanno strutturalmente bisogno di mantenere alto il livello di **monitoraggio della continuità aziendale**, l'assenza dell'obbligo di reporting finanziario pari a quello delle imprese più grandi costituisce potenziale disincentivo al raggiungimento ed al mantenimento della consapevolezza richiesta.